

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, con sede in Asti, via De Amicis n.1 un'associazione sportiva dilettantistica denominata “**Associazione sportiva dilettantistica ASTINTANGO**”.

Art. 2 – Scopo

L'associazione, che non ha scopo di lucro si propone di sviluppare e potenziare la pratica sportiva dilettantistica, favorendone la diffusione con ogni iniziativa ed intervento utili allo scopo. In particolare l'associazione intende promuovere le discipline della danza sportiva, con particolare riferimento al tango argentino, alle danze tradizionali argentine, ai balli sudamericani in genere e attività similari e propedeutiche, nelle loro diverse modalità di svolgimento e specialità mediante le seguenti attività:

- organizzare corsi, stage, seminari e qualsiasi altra attività formativa in ambito sportivo;
- gestire eventi quali competizioni, manifestazioni, festival ed ogni altra attività sportiva promozionale;
- collaborare con enti pubblici e privati per la promozione e la valorizzazione dello sport;
- curare la formazione di operatori, allo scopo di un loro eventuale inserimento nell'attività dell'associazione o di altre organizzazioni analoghe;
- divulgare la conoscenza delle discipline sportive praticate, promovendone l'immagine mediante qualsiasi mezzo di comunicazione;
- svolgere l'attività di gestione e conduzione di impianti ed attrezzature sportive destinate alla pratica dello sport in generale;

Inoltre l'associazione può:

- partecipare, sia a titolo gratuito che ricevendone compenso, a manifestazioni e spettacoli organizzati da altri soggetti sia pubblici che privati;
- organizzare in via sussidiaria ed a scopo di autofinanziamento, servizio di supporto logistico ed organizzativo a favore di soci e di altri operatori sportivi.

Nell'ambito e per il miglior conseguimento delle proprie finalità, l'associazione potrà compere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, quali ad esempio l'acquisto di terreni e fabbricati da destinare alla pratica sportiva dilettantistica e la stipulazione di mutui per l'acquisto di immobili con la predetta destinazione o di attrezzature sportive, nonché per la loro realizzazione.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio, in particolare durante la vita dell'associazione, non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione o la loro devoluzione non sia imposta dalla legge.

L'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione Sportiva, della Disciplina associata o dell'Ente di Promozione Sportiva alla quale si è affiliati.

Art. 3 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 – Soci

Possono far parte dell'associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Tutti i soci godono dei medesimi diritti nei confronti dell'associazione. Ciascun socio, in particolare, ha il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'associazione, con diritto di voto per l'approvazione e per le proposte di modificazione dello statuto sociale, dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi e per l'approvazione dei bilanci dell'associazione. In altri termini, viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto viene automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo. Essi potranno altresì tenuti al versamento di quote supplementari per eventuali spese di gestione straordinarie., previa approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nell'eventuale regolamento interno dell'associazione. La qualità di socio è strettamente personale e non è trasmissibile.

Art. 6 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria;
- b) morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza fissata per il versamento della quota associativa annua;
- c) esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio Direttivo. In particolare, l'esclusione potrà essere pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'associazione.

I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi dall'associazione o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 8 – Assemblea dei Soci

L'assemblea dei Soci costituisce l'organo supremo dell'associazione ed è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea può venire convocata nel maggior termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo oppure lo richieda almeno un terzo dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega, da conferirsi per iscritto ad altro socio.

Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua. Hanno diritto di voto i soli soci maggiorenni.

L'assemblea viene convocata dal Presidente con avviso affisso all'interno della sede o a mezzo avvisi scritti inviati al domicilio di tutti i soci almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la sua convocazione o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo.

Il bilancio dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, deve rimanere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura. Il bilancio deve riprodurre in modo fedele e veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

Art. 9 – Attribuzioni dell'Assemblea dei soci

All'Assemblea dei soci spetta di determinare gli indirizzi generali per il conseguimento delle finalità statutarie e di vigilare sull'attuazione dei relativi programmi d'attività, delegando e motivando il Consiglio Direttivo. In particolare sono di competenza dei soci:

- La nomina del Consiglio Direttivo
- La eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e l'elezione del suo Presidente.
- L'approvazione del bilancio consuntivo e degli eventuali bilanci preventivi
- La determinazione dei programmi annuali di attività, che dovranno essere attuati dal Consiglio Direttivo
- La modifica del presente statuto
- La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina inoltre un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantire la massima diffusione.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

In ogni caso, per deliberare modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci presenti, riuniti in assemblea straordinaria.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove membri, secondo le deliberazioni assembleari. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario Tesoriere

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con almeno una settimana d'anticipo, senza formalità. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole di presenti. In catodi parità, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo per la loro validità, debbono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti; i nuovi consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo deve considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualunque altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati, in regola con il pagamento delle quote associative e che siano maggiorenni.

E' fatto divieto agli amministratori dell'associazione di ricoprire la medesima carica in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina facente capo all'Ente di Promozione Sportiva.

Art. 11 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti necessari per l'attuazione delle finalità statutarie.

In particolare, sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- La nomina fra i propri membri del Presidente e del Vice Presidente
- La nomina fra i propri membri del Segretario e del Tesoriere
- L'attuazione dei programmi e dei provvedimenti approvati dall'assemblea dei Soci
- La redazione del bilancio consuntivo e degli eventuali bilanci preventivi dell'Associazione
- La deliberazione sulle domande di ammissioni dei Soci

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le riunioni dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso d'impedimento, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.

Art. 13 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 14 – Il Segretario Tesoriere

Il Segretario Tesoriere collabora col Presidente nella redazione della corrispondenza e compila i verbali che sottoscrive col Presidente stesso. Segue lo svolgimento dell'attività del Consiglio Direttivo fornendo la propria collaborazione per la predisposizione dei programmi, dei preventivi e delle procedure. Provvede alla tenuta della contabilità dell'Associazione ed alla cura degli

adempimenti amministrativi, tributari e previdenziali dell'Associazione, anche in collaborazione con professionisti esterni cui vengano affidati adempimenti di volta individuali.

Art. 15 – Patrimonio e risorse finanziarie dell'Associazione

Il Patrimonio e le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- Dalle quote sociali annuali, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo;
- Dai proventi derivanti dalle varie attività sportive svolte dall'Associazione;
- Da sovvenzioni, oblazioni, contributo di Enti pubblici o privati, lasciati da parte dei soci, di privati cittadini, di Fondazioni, Associazioni ed organismi privati e pubblici locali, nazionali, europei ed internazionali;
- Da credità o legati;
- Dai proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Da erogazioni liberali degli associati, dei terzi e da eventuali sponsorizzazioni;
- Dalla donazione di beni materiali e dalla concessioni di diritti reali da parte dei soci, privati cittadini, enti pubblici e privati.

I proventi derivanti dalle attività dell'Associazione non possono, in alcun caso, essere ripartiti tra gli associati, neppure in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti in favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 16 – Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 01.07 (primo luglio) e termina il 30.06 (trenta giugno) di ogni anno.

Art. 17 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento dell'associazione, che dovrà essere deliberato con le modalità di cui all'art. 9 del presente Statuto, il patrimonio dell'Associazione, ai sensi di quanto previsto all'art. 90 della Legge 27.12.2002 n. 289, verrà devoluto ai fini sportivi.

Art. 18 – Regolamento interno.

E' demandata all'Assemblea dei soci la redazione e l'approvazione del regolamento interno dell'associazione, nel quale prevedere tutti gli aspetti necessari per la gestione e la vita dell'Associazione.

Art. 19 – Clausola compromissoria.

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dall'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione è affiliata.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione è affiliata, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Asti.

Art. 20 – Norma di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.